

Comune di Goro

PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F**

APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 20/02/2007

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27/ luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del Contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 223 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Goro, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e dall'art. 1 comma 143 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3
Soggetto passivo

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Goro alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,20 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella isura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. IL versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.
3. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 7

Esenzioni

1. Per l'anno 2007 non viene fissata alcuna esenzione ai redditi imponibili.
2. Per gli anni successivi l'esenzione prevista dall'art. 1 comma 142, lettera b della L. 27 dicembre 2006, n. 296 potrà essere stabilita con deliberazione dell'organo competente.

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo e acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs 471-472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge, che verranno determinati annualmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2007